

**Verbale di Assemblea straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato
Associazione Zoofila Nocerina**

Il giorno 30 del mese di gennaio dell'anno 2020, alle ore 15.00, presso la sede legale dell'Organizzazione di Volontariato Associazione Zoofila Nocerina, presso l'abitazione del Presidente pro tempore della stessa associazione, sita in Nocera Inferiore (Sa), piazza Diaz n. 14, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i soci così come enumerati da foglio firme allegato, che forma parte unica, integrante e sostanziale del presente verbale.

Presiede l'Assemblea dei soci il Sig. Alfredo Farina il quale nomina come Segretario della riunione la Sig.ra Giovanna Senatore con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara validamente costituita; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore. Apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, "Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore" il Presidente comunica che la variazione statutaria si è resa necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle organizzazioni di volontariato e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3 D. Lgs. n. 117/2017); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16 D. Lgs. n. 117/2017), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina specifica relativa alle organizzazioni di volontariato (artt. 32-34 D. Lgs. n. 117/2017) nonché all'art. 47 D. Lgs. n. 117/2017, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56 D. Lgs. n. 117/2017, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabile.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 24 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

Verba di Assemblea straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato
Associazione Zoofila Italiana

Il giorno 20 del mese di gennaio dell'anno 2000, alle ore 18.00, presso la sede legale dell'Organizzazione di Volontariato Associazione Zoofila Italiana, presso l'abitazione del Presidente con l'ingresso della stessa associazione, via di Nuova Inferiore (2a), piazza Dora n. 14, si è tenuta l'Assemblea straordinaria del volontariato su indicazione.

Sono presenti: volontariato e per delega tutti i soci così come enumerati in foglio firma allegato, che formano parte della maggioranza e minoranza del presente verbale. Presiede l'Assemblea che sarà il Sig. Alberto Ferraro il quale agisce come segretario della riunione. In legge il Presidente Ferraro con l'incarico di segretario del verbale assembleare.

Il Presidente, convalida la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rileva che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria. In ordine all'ordine del giorno, viene subito il presidente della riunione, quale presidente del giorno, indicando i punti che l'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto per l'aggiornamento dello stesso al Codice del Terzo Settore dopo la discussione e l'adozione dell'ordine del giorno, modo di intervento, cui segue la votazione.

1) Modifica dello statuto dell'Associazione al Codice del Terzo Settore.

Presiede per l'Assemblea straordinaria il giorno 20 gennaio 2000, l'Assemblea dello statuto ed aggiornamento al Codice del Terzo Settore. Il Presidente, convalida che la votazione statutaria è a non necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 177/2001) per il quale quest'ordine giorno è nuovo documento per la organizzazione di volontariato e per la modifica delle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (art. 1-3 D. Lgs. n. 177/2001) che disciplina la gestione degli enti del Terzo Settore (art. 4-10 D. Lgs. n. 177/2001) alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (art. 17-18 D. Lgs. n. 177/2001) alla disciplina sulle associazioni del Terzo Settore (art. 20-31 e art. 37 D. Lgs. n. 177/2001) alla disciplina speciale relativa alle organizzazioni di volontariato (art. 32-34 D. Lgs. n. 177/2001) nonché all'art. 45 D. Lgs. n. 177/2001, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, agli art. 55 e 56 D. Lgs. n. 177/2001, relativi ai rapporti con gli enti pubblici alla normativa fiscale prevista dal D. Lgs. n. 177/2001 in quanto applicabile.

Successivamente l'Assemblea ha preso in considerazione l'ordine del giorno proposto dalla Presidenza e ha deciso di approvare il presente verbale.

Al termine della seduta di oggi viene ritirato l'Assemblea e chiamata alla discussione e alla modifica dello statuto.



Il Presidente Sig. Alfredo Farina, alle ore 18,00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima pagina da ciascun socio presente a questa adunanza.

Flowchart Subac

Albert G. Rice

Si richiede che il presente verbale di assemblea straordinaria e l'allegato statuto siano registrati applicando l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 nonché l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 117/2017 come modificato dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 105/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 569 del 18 FEB. 2020
per l'importo di €
Salerno, li 18 FEB. 2020



Firma su delega del Direttore Provinciale.

A conclusione della prima del 24 marzo, viene posta in votazione la proposta di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinta.

L'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

Al presidente viene comunicato che l'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

L'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

L'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

L'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

L'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

L'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

Il Segretario

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

La presente è la prima volta che l'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

La presente è la prima volta che l'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

La presente è la prima volta che l'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

La presente è la prima volta che l'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

La presente è la prima volta che l'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

La presente è la prima volta che l'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

La presente è la prima volta che l'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.

La presente è la prima volta che l'Assemblea non vota l'ordine del giorno di approvazione del progetto di legge n. 1170/17 concernente la riforma del sistema tributario, che viene respinto.



AGENZIA DELLE ENTRATE
 DIREZIONE REGIONALE
 19 FEB 2020

[Signature]



Foglio Firme allegato al verbale di assemblea straordinaria del /01/2020

COGNOME	NOME	Firma	Delegato	Firma delegato
AMORE	MARIANNA	Marianna Amore		
D'ABOSTINO	ADELAIDE	D'Abostino Adelaide		
ATTIANESE	ROSSELLA	Rosella Attianese		
TROIANO	MARINA	Marina Troiano		
MANCIURA	DENICE LAURA	Denice Laura Mancitura		
CALIVARO	FLORINDA	Florinda Calivaro		
SARA	COPPOLA	Sara Coppola		
ROMANO	RAFFAELLA	Raffaella Romano		
GALDI	ROSA	Galdi Rosa		
GIORDANO	TERESA	Giordano Teresa		
SPERA	ANTONIO VINCENZO	Antonio Vincenzo Spera		
RUGGIERO	ALFONSO	Ruggiero Alfonso		
SOLIMANDO	FRANCESCO	Francesco Solimando		
ALFANO	RAFFAELI	Raffaelli Alfano		



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA "Associazione Zoofila Nocerina"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Associazione Zoofila Nocerina".

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Zoofila Nocerina ODV" oppure "Associazione Zoofila Nocerina organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Nocera Inferiore (SA) alla Piazza Diaz n. 14. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Tutte le riunioni delle Assemblee e degli ulteriori organi associativi possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia in altri luoghi purché, in quest'ultimo caso, espressamente e consensualmente deciso dai soci.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; in ogni caso, il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione opera, prevalentemente, nel territorio della provincia di Salerno e in territori contigui.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero, le quali dovranno attenersi al rispetto del presente statuto, osservandone le regole.

Il simbolo ("logo") dell'Associazione è costituito dall'immagine stilizzata di colore bianco della testa di un gatto sovrapposta a quella di colore nero della testa di un cane, contornata dalla dicitura di colore nero "Associazione Zoofila Nocerina".

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione, aconfessionale, apartitica, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di una o più delle attività di interesse generale, indicate appresso, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. In particolare, viene perseguita la finalità di assistenza sanitaria e di difesa degli animali, anche al fine di diffondere la cultura animalista ed ambientalista, in coerenza con i principi nazionali, europei ed internazionali in materia di tutela degli animali.

Per perseguire gli scopi e le finalità enunciate nel comma precedente, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

(a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, riferibili, in maniera prevalente, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e s.m.i.;

(b) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le finalità, pertanto, saranno realizzate attraverso le seguenti azioni, indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- promuovere ed attuare progetti, attività ed iniziative, atti a contrastare il fenomeno del randagismo (a titolo esemplificativo, attraverso sterilizzazione, adozione, anagrafe, ecc.) senza arrecare danno agli animali e a favorire lo sviluppo della cultura animalista ed ambientalista, anche attraverso la diffusione di nozioni veterinarie e di igiene;
- istituzione e gestione di rifugi e ricoveri per animali senza padrone, al fine di provvedere al mantenimento e alla cura degli stessi;

- Diffusione, attraverso ogni mezzo, di informazioni volte a favorire la maggiore sensibilizzazione della collettività verso la cura e il rispetto degli animali;
- Promozione e attuazione di iniziative utili a tutelare la collettività dai pericoli del randagismo, senza arrecare danno e sofferenza agli animali;
- Trasporto animali con mezzo proprio per le cure mediche, le adozioni o altro nell'esclusivo interesse degli animali.
- Promozione ed attuazione di collaborazioni con le autorità regionali e locali al fine di individuare ed attuare le migliori soluzioni ai problemi che riguardano le esigenze di protezione degli animali, anche con riferimento alle pratiche per la migliore attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche e ciò anche mediante la cogestione dei Canili Municipali, nonché la collaborazione con le Autorità preposte al fine di trasformare i Canili Municipali in Canili Sanitari ed Assistenziali, abolendo quindi la soppressione degli animali e la vivisezione;
- Promozione ed attuazione di campagne informative ed educative dirette ad evitare ogni tipologia di condotta che possa recare pregiudizio agli animali, con particolare riferimento allo svolgimento di una educativa propaganda zoofila (particolarmente tra i ragazzi delle scuole e ciò anche mediante premi e borse da studio) intesa a civilizzare i costumi di tutti;
- Collaborazione con altri enti ed associazioni zoofile ed ambientalistiche al fine di porre in essere azioni congiunte a tutela degli animali;
- Addestramento di cani guida per ciechi nel rispetto dei principi zoofili, al fine di donare ai soggetti ipovedenti cani guida così addestrati, e promozione della costituzione di scuole per cani guida che applichino i principi sopra menzionati;
- Riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati di proprietà della Pubblica Amministrazione nonché di beni confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per il perseguimento delle finalità associative e/o da restituire alla fruibilità della Comunità locale.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle suddette ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, in quanto integrative di esse.

L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, potrà, altresì, promuovere le forme più adatte di collaborazione con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, regionali e locali, nonché con altre associazioni e movimenti, potendo accedere alle forme di finanziamento previste dalle normative regionali, nazionali e uni-europee, potendo, altresì, partecipare a bandi pubblici e privati per l'assegnazione di finanziamenti e l'affidamento di progetti.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

Ogni socio è obbligato al versamento della quota associativa annuale, così come deliberata dall'Assemblea, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 Diritti dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli articoli successivi e, in particolare, dall'art. 7.

In ogni caso, le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti potranno essere meglio definite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo (predisposto in conformità con la normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali) e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata da colui che esercita la potestà parentale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (spettando alla persona giuridica e/o all'ente pubblico o privato l'indicazione di un solo soggetto, persona fisica, quale rappresentante designato) che forniscano un sostegno economico all'associazione, definendoli "soci sostenitori".

In caso di accoglimento della domanda di adesione, il nuovo socio, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'accoglimento, dovrà versare la quota annuale di iscrizione, cui seguirà il rilascio da parte dell'associazione della ricevuta di avvenuto pagamento e della tessera associativa, laddove prevista.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Coloro che, previa domanda di adesione, sono ammessi, vengono denominati "soci ordinari"; coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il pedissequo statuto associativo sono definiti "soci fondatori".

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

La qualifica di socio si perde, altresì, laddove l'associato contravvenga gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi, esemplificativi e non esaustivi:

- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;

- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione decorsi mesi 6 (sei) dalla data di scadenza prevista;

- qualora il socio abbia svolto attività in conflitto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Il socio può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

La perdita della qualità di socio comporta l'obbligo di restituzione di tutti i materiali ricevuti in comodato dall'Associazione in virtù delle attività associative ad esso precedentemente demandate.

Inoltre, la perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o altri corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei garanti, laddove istituito, il quale può essere costituito anche in composizione monocratica;
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

Sono cariche sociali:

- a. il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- b. il Segretario del Consiglio Direttivo;
- c. il Tesoriere.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per tre mandati consecutivi non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale e sulle relative modalità e termini di versamento;
- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
 3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.
 4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
 - a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.
 5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, co. 4, del presente statuto.
L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un vice presidente e un tesoriere tra i suoi componenti.
6. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti, il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 12 Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti, laddove non sia costituito in forma monocratica, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide al il numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta



Art. 12 Organo di controllo

L'organo di controllo, detto "Comitato di controllo", è formato da almeno tre membri, uno dei quali è il Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni, rinnovabile. Il Comitato di controllo ha il compito di verificare l'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione, nonché di vigilare sull'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione, nonché di vigilare sull'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione.

Art. 13 Organo di controllo

Il Comitato di controllo, detto "Comitato di controllo", è formato da almeno tre membri, uno dei quali è il Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni, rinnovabile. Il Comitato di controllo ha il compito di verificare l'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione, nonché di vigilare sull'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione, nonché di vigilare sull'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione.

Art. 14 Organo di controllo

L'organo di controllo, detto "Comitato di controllo", è formato da almeno tre membri, uno dei quali è il Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni, rinnovabile. Il Comitato di controllo ha il compito di verificare l'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione, nonché di vigilare sull'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione, nonché di vigilare sull'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione.

Art. 15 Organo di controllo

L'organo di controllo, detto "Comitato di controllo", è formato da almeno tre membri, uno dei quali è il Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni, rinnovabile. Il Comitato di controllo ha il compito di verificare l'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione, nonché di vigilare sull'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione, nonché di vigilare sull'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione.

Art. 16 Organo di controllo

L'organo di controllo, detto "Comitato di controllo", è formato da almeno tre membri, uno dei quali è il Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni, rinnovabile. Il Comitato di controllo ha il compito di verificare l'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione, nonché di vigilare sull'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione, nonché di vigilare sull'operato del Presidente del Comitato e del Consiglio di amministrazione.

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

